



Il Green Public Procurement

Per imprese e amministrazioni
più verdi e responsabili





IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

La **definizione europea di Green Public Procurement** – richiamata in tutti i documenti internazionali e nazionali - mette in risalto **quattro aspetti**, che è indispensabile ricordare:

“Il Green Public Procurement è l’approccio in base al quale le **Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto**, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il **minore impatto possibile sull’ambiente lungo l’intero ciclo di vita**”



I QUATTRO ASPETTI DEL GPP

Perimetro: PP.AA.

- **Settore S13 Istat**
- Opere, Beni e Servizi Strumentali nei **Settori Speciali** di rilevanza comunitaria (porti, aeroporti, gas, acqua, servizi di trasporto, servizi postali, petrolio, gas, carbone ed altri combustibili solidi) (*Art. 114*)

Fasi del processo

- Oggetto appalto
- Specifiche tecniche
- Clausole contrattuali
- Selezione candidati
- Criteri aggiudicazione

Impatti Ambientali

- CO₂
- Uso Energia
- Uso Risorse
- Rifiuti
- Consumi idrici

- 14 Categorie di Impatto della PEF e OEF
- 6 categorie della tassonomia ambientale

Prospettiva Ciclo di vita

- Estrazione
- Trasporto
- Produzione
- Distribuzione
- Uso
- Fine Vita



COME SIAMO ARRIVATI IN ITALIA AL 100% DI GPP

Legge n. 296 del 27-12-2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), art 1 comma 1126 prevede l'attuazione e il monitoraggio di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»

Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP), approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico n. 135 del 11 aprile 2008, rivisto con il **Decreto 10 Aprile 2013**.

Collegato Ambientale: Legge 221/2015 «Disposizioni per la Green Economy» Capo IV sul GPP (articoli 16-19)

Codice degli Appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il «correttivo» D.lgs 19 aprile 2017, n. 56): **articolo 34** e poi **D.lgs 36 del 31 marzo 2023 (articolo 57)**



IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE (PAN) GPP

Il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN GPP), è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico **n.135 del 11 aprile 2008**, pubblicato su GURI n. 107 del 8 maggio 2008 e ora rivisto con il Decreto 10 Aprile 2013.

Il **PAN rivisto (2013)** fissa l’obiettivo di **GPP al 50%**, ovvero che si debbano inserire i criteri ambientali (e sociali) nel 50% degli appalti, espressi in valore monetario, poi **alzato al 100% con il Codice dei Contratti Pubblici**.

Si stabilisce **chi deve applicare** il GPP, per quali **settori di attività economica** redigere i Criteri Ambientali Minimi.



CHI DEVE «COMPRARE VERDE»?

Amministrazioni centrali, Presidenza del Consiglio e Ministeri

Regioni

Province

Comuni

Comunità Montane

ASL ed USL

Scuole, università ed enti di ricerca

Enti, imprese, società che erogano **servizi di trasporto pubblico** ed e **energia elettrica**

Agenzie nazionali e regionali (es. ISPRA, ARPA)

Centrali di committenza (Consip e centrali regionali)

Enti parco nazionali e regionali



LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Edilizia (edifici e strade)

Servizi Energetici

(raffrescamento, raffreddamento ed illuminazione)

Servizi di gestione degli edifici

(pulizia e manutenzione)

Elettronica e telecomunicazione

Arredi

Cancelleria

Servizi urbani e al territorio

Trasporti (mezzi e servizi)

Gestione rifiuti

Mense ed alimenti

Tessili e calzature

Elettromedicali e prodotti sanitari

Eventi (culturali, sportivi, fiere)

PAN GPP

PNRR



CAM APPROVATI

- DM 7 marzo 2012: **Servizi energetici** (raffrescamento / riscaldamento, forza motrice ed **illuminazione** di edifici)
- DM 6 giugno 2012: **Criteri sociali**
- DM 4 aprile 2013: **Carta per copia e carta grafica**
- DM 24 Dicembre 2015: **Ausili per l'incontinenza;**
- DM 11 Gennaio 2017 **Arredi per interni** (rivisto con DM 3 luglio 2019)
- DM 27 Settembre 2017 **Acquisto apparecchi illuminazione e servizi di progettazione impianti illuminazione**
- DM 28 Marzo 2018 **Servizio Illuminazione Pubblica**
- DM 17 maggio 2018 **Calzature da lavoro, articoli e accessori in pelle**
- DM 17 Ottobre 2019 Servizio di **stampa gestita, noleggio stampanti e apparecchi multifunzione e cartucce toner**
- DM 10 Marzo 2020 **Ristorazione collettiva e forniture di prodotti alimentari e Gestione del Verde Pubblico**
- DM 9 Dicembre 2020 **Servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria**
- DM 29 Gennaio 2021 **Servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.**
- DM 17 giugno 2021 **Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada**
- DM 23 Giugno 2022 **Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.;**
- DM 23 Giugno 2022 **Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni**
- DM 23 Giugno 2022 **Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani**
- DM 19 Ottobre 2022 **Eventi**
- DM 7 febbraio 2023 **Forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili**
- DM 7 febbraio 2023 **Servizi di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di arredo urbano ed arredi per esterni**



IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E IL GPP

Il **Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs 32/2023)** ribadisce i vincoli che oggi abbiamo e stabilisce regole per il Green Public Procurement nei seguenti articoli:

Art. 57 – Criteri di sostenibilità sociale e ambientale (Obbligo GPP)

Art. 79 – Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali (**Allegato II 5 Parte II A**)

Art. 80 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali (**Allegato II 5 Parte II B**)

Art. 87 – Disciplinare di gara e capitolato speciale - Il costo del ciclo di vita (**Allegato II.8 III**)

Art. 105 – Rapporti di prova, certificazioni, altri mezzi di prova, costo ciclo di vita (**Allegato II.8 I**)

Art. 113 - Certificazioni

Art. 106 – Garanzie per la partecipazione alla procedura - Riduzione costo garanzia fidejussoria (**Allegato II.13**)

Art. 107 – Principi generali in materia di esclusione

Art. 108 – Criteri di aggiudicazione (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Art. 77 – Consultazioni preliminari di mercato

Art. 170 – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi



VECCHIO E NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: IL GPP

VECCHIO CODICE DEI CONTRATTI	NUOVO CODICE DEI CONTRATTI
Art. 34 – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (Obbligo GPP)	Articolo 57
Art. 68 – Specifiche tecniche, formulate tenendo conto delle caratteristiche ambientali	Articolo 79 – Allegato II 5 Parte II A
Art. 69 – Etichettature, per le caratteristiche ambientali e sociali	Articolo 80 – Allegato II 5 Parte II B
Art. 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova	Articoli 87 e 105 – Allegato II 8 I
Art. 86 - Mezzi di prova	Articoli 87 e 105 – Allegato II 8 I
Art. 100 – Condizioni esecuzione dell'appalto	Articolo 113
Art. 95 – Criterio di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Articolo 108
Art. 96 – Valutazione del costo lungo il Ciclo di Vita (LCC)	Articolo 87 – Allegato II 8 III
Art. 93 - Garanzia per la partecipazione alla procedura	Articolo 106 – Allegato II 13
Art. 213 - ANAC	Articolo 222 Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)



ART. 57: RISPETTARE LE CLAUSOLE SOCIALI

1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, **devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste**, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a **garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore**



ART. 57: I CAM E IL GPP OBBLIGATORIO

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione** attraverso **l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali** contenute nei **criteri ambientali minimi (CAM)**, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, **differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione**, con decreto del MASE e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. **(CRITERI OBBLIGATORI)**

Tali **criteri, in particolare quelli premianti**, sono **tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 5. **(CRITERI PREMIANTI)**



IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE SCELTE

L'appalto riguarda una Categoria Merceologica che già possiede un Criterio Ambientale Minimo?

SI

NO

Sei obbligato a:

Inserire nel capitolato le specifiche tecniche di base e le clausole contrattuali previste dal CAM

Prevedere che l'OEPV tenga conto dei criteri premianti e le clausole contrattuali premianti previste dal CAM



DEFINIRE MEGLIO L'OGGETTO: LA CONSULTAZIONE

ART. 77 CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO

1. Le stazioni appaltanti possono **svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara**, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e **per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti**.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti **possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea**, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.



ART 79 ALL. II 5 - PARTE II A: SPECIFICHE TECNICHE (1)

Articolo 79 1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'**allegato II.5.**

Allegato II 5 Parte II A

1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche **possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale**, purché siano **collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.**

3. Per tutti gli appalti destinati all'**uso da parte di persone fisiche**, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da **tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.**



ART 79 ALL. II 5 - PARTE II A: SPECIFICHE TECNICHE (2)

Le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) **in termini di prestazioni o di requisiti funzionali**, comprese le **caratteristiche ambientali**, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
- b) **mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee**, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture



ART 79 ALL. II 5 - PARTE II A: LE SPECIFICHE TECNICHE (3)

6. Le specifiche tecniche **non possono menzionare** una **fabbricazione o provenienza determinata** o un **procedimento particolare** caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un **operatore economico specifico**, né far riferimento a un **marchio**, a un **brevetto** o a un **tipo**, a un'**origine** o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, **nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5**. In tal caso la menzione o il riferimento **sono accompagnati dall'espressione «o equivalente»**.

Non posso menzionare delle etichette specifiche a patto che non rispettino l'articolo 80



ART 79 ALL. II 5 PARTE II: LE SPECIFICHE TECNICHE (4)

7. (...) le stazioni appaltanti **non possono escludere un'offerta** per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti **non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali**, **se** vi **ottemperano in modo equivalente**, né perché non conformi alle specifiche tecniche, **se si tratta di prestazioni conformi a una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico** di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione che contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali prescritti.

8. L'**offerente dimostra**, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, **che le soluzioni proposte** ottemperano in **maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti**.

Vale sempre il principio di equivalenza



PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI

a) facendo riferimento a **PRESTAZIONI O REQUISITI FUNZIONALI**

3.2.7 Plastica riciclata (CAM arredi)

Se il contenuto totale di materiale plastico supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.



FASE DEL CICLO DI VITA
Prodotto finito



NORME TECNICHE

b) facendo riferimento a **NORME TECNICHE**

5.3.6 Requisiti degli imballaggi (CAM ristorazione)

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- Ecc.



ART. 80 ALL II 5 – PARTE II B: LE ETICHETTATURE (1)

Articolo 80 1. Le etichettature sono definite e disciplinate dall'allegato II.5.

Allegato II 5 Parte II B

1. Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con **specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo**, possono imporre nelle **specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto**, un'**etichettatura specifica come mezzo di prova** che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte **tutte** le condizioni:

- a) i requisiti per l'etichettatura sono **idonei e ad esso connessi (IMMEDIATEZZA)**
- b) siano basati su **criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori (OGGETTIVITA')**
- c) siano **stabiliti con procedimento aperto e** trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate (enti pubblici, consumatori, parti sociali, i produttori, i distributori e le ONG **(APERTURA E TRASPARENZA)**;
- d) sono **accessibili a tutte le parti interessate (ACCESSIBILI ALLE PARTI INTERESSATE)**
- e) i requisiti sono **stabiliti da terzi** sui quali non si può esercitare un'influenza determinante **(DEMOCRATICITA')**



ART. 80 ALL II 5 – PARTE II B: LE ETICHETTATURE (2)

2. Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, **indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento**. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica **accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti**.

3. Se un operatore economico **dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti**, per **motivi a esso non imputabili**, la stazione appaltante **accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare** che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.



ART. 113: LE CLAUSOLE CONTRATTUALI

*L'articolo afferma che le stazioni appaltanti possano richiedere **condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto** nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni sui criteri relativi alla sua aggiudicazione, che possono contemplare anche delle esigenze **legate di ordine ambientale e sociale***

1. Le stazioni appaltanti possono **richiedere requisiti particolari** per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'onere. Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a **esigenze sociali e ambientali**.
2. In sede di offerta gli **operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari** nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari



ART. 105 - ALL. II 8 I: RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI DELLE QUALITÀ, MEZZI DI PROVA, REGISTRO ON LINE DEI CERTIFICATI E COSTI DEL CICLO VITA (1)

Articolo 105 1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'**allegato II.8**

Allegato II 8 I

1. Le stazioni appaltanti possono **richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato** rilasciato da un organismo di **valutazione di conformità** quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità **accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti.**

Per «**organismo di valutazione della conformità**» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del **Regolamento (CE) n. 765/2008** o autorizzato, per la normativa comunitaria di armonizzazione



ART. 105 - ALL. II 8 I: RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI DELLE QUALITÀ, MEZZI DI PROVA, REGISTRO ON LINE DEI CERTIFICATI E COSTI DEL CICLO VITA (2)

Allegato II 8 I

(...)

Le stazioni appaltanti accettano **altri mezzi di prova appropriati**, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una **documentazione tecnica del fabbricante**, se l'operatore economico interessato **non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova**, o **non poteva ottenerli entro i termini richiesti**, purché il mancato accesso **non sia imputabile all'operatore economico interessato** e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

CERTIFICAZIONE rilasciati da un organismo di valutazione della conformità
RELAZIONI DI PROVA rilasciati da un organismo di valutazione della conformità
ALTRI MEZZI DI PROVA APPROPRIATI (DOCUMENTAZIONE TECNICA)



RAPPORTO DI PROVA

Il **Rapporto di prova (RdP)** è costituito da (**punto 5.10 della norma UNI EN ISO 17025:2005** "Presentazione dei risultati»):

- Marchio **Accredia**
- Identificazione univoca del **campione**: (numero di accettazione , numero e data verbale di prelievo, data di accettazione in laboratorio) e sue caratteristiche
- Identificazione del **cliente**: nome e indirizzo
- Identificazione del **metodo di prova**: numero della Procedura Operativa, anno emissione, descrizione sintetica del metodo
- **Data inizio e fine prova**
- **Risultati** della prova, **incertezza di misura** e sue modalità di calcolo
- Tutte le **pagine sono numerate** e il loro n. totale è indicato su ciascuna pagina (2/10)
- Emesso da **apposito software**
- Documento cartaceo, con **firma** manuale o digitale **del Dirigente Responsabile**
- **Identificazione univoca** del RdP
- **Identificazione del laboratorio e indirizzo** della **Struttura che esegue la prova**
- **Data di emissione**



DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL FABBRICANTE

Se del caso, nel Disciplinare o Capitolato, **specificare il tipo di documentazione tecnica** occorrente.

In ogni caso occorre dimostrare: **di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica entro i termini richiesti per motivi a esso non imputabili**

ESEMPIO:

«Nel caso della dimostrazione del rispetto del criterio sul riciclato, la documentazione tecnica da presentare deve specificare la qualità di carta da macero impiegate in base alla classificazione della norma UNI-EN 643 e le relative quantità, espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della carta o della pasta. Inoltre deve essere ricostruita la filiera di riferimento delle diverse tipologie di carta da macero impiegata, attraverso l'indicazione della ragione sociale, della sede legale ed operativa dei fornitori e subfornitori dei produttori»



ART. 106: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (1)

1. L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo** della procedura indicato nel bando o nell'invito.

8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 % per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (valutazione della conformità), la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.**

Si applica la **riduzione del 50 per cento, non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'Allegato II.13**, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.



ART. 106 - AII. II 13: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (2)

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Azione
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo	già presenti
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018	Processo	già presenti
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022	Processo	già presenti
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	già presenti
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo	già presenti
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	già presenti
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	già presenti
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto	già presenti
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCO)	2014	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019	Prodotto	già presenti
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (<i>Carbon footprint</i>)	2018	Prodotto	già presenti
	Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente			già presenti



ART. 106 - AII. II 13: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (3)

	Rating di legalità			già presenti
	Rating di impresa			già presenti
	Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231			già presenti
ISO/IEC 27035-1	<i>Security techniques - Information security incident management</i>	2016	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27701	<i>Security techniques - Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information management</i>	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 37301	Sistemi di gestione per la compliance	2021	Processo	da introdurre
D.M. 2020/188	D.M. 2020/188 - Certificazione secondo il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 settembre 2020, n. 188, recante "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"	2020	Processo	da introdurre
ISO 28000	Sistemi di gestione per la sicurezza nella catena di fornitura	2022	Processo	da introdurre
ISO 55001	<i>Asset management - Management systems - Requirements</i>	2015	Processo	da introdurre
UNI CEI ISO/IEC20000-1	Sistemi di gestione servizi informatici	2020	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27018	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per la protezione delle informazioni di identificazione personale (PII) nei cloud pubblici che agiscono come processori PII	2020	Processo	da introdurre
ISO/IEC 27017	Tecnologia dell'informazione - Tecniche di sicurezza - Codice di condotta per i controlli di sicurezza delle informazioni basato su ISO / IEC 27002 per i servizi <i>cloud</i>	2021	Processo	da introdurre
UNI CEI EN ISO 13485:2016	Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari	2022	Processo	da introdurre
UNI EN 9100	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa	2018	Processo	da introdurre
UNI EN 9110	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per le organizzazioni di manutenzione dell'aeronautica	2018	Processo	da introdurre
UNI EN 9120	Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per i distributori nell'aeronautica, nello spazio e nella difesa	2018	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 22000	Sistemi di gestione della Sicurezza alimentare	2018	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 22301	Certificazione di sistemi di gestione della <i>business continuity</i>	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 20121	Certificazione di sistemi di gestione sostenibile degli eventi	2013	Processo	da introdurre



ART. 106 - AII. II 13: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (4)

UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	2016	Processo	da introdurre
UNI ISO 39001	UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale	2016	Processo	da introdurre
UNI 11871	Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti - Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all'esercizio	2022	Processo	da introdurre
UNI/PdR 74	Sistema di Gestione BIM	2019	Processo	da introdurre
UNI ISO 21001	Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione	2019	Processo	da introdurre
Contenuto di riciclato	Contenuto di riciclato - ReMade in Italy	2020	Processo	da introdurre
UNI EN ISO 18295-1 e UNI EN ISO 18295-2	Call Center - Requisiti per Centri di Contatto Clienti o utilizzatori servizi di CCC	2017	Prodotto	da introdurre
UNI/PdR 43-2	GDPR- Requisiti per la protezione dei dati personali in ambito ICT Linee guida per la gestione dei dati personali in ambito ICT secondo il regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR)	2018	Prodotto	da introdurre
UNI/PdR 88	Verifica del contenuto di riciclato o recuperato o sottoprodotto	2020	Prodotto	da introdurre



ART. 106: GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE – LE RIDUZIONI (5)

Es. 10.000.000 a Base d'Asta e 2% di garanzia fidejussoria, pari a 200.000 euro

RIDUZIONI IN SEGUITO AL POSSESSO

a) Con ISO 45000, ISO 17001, serie ISO 9000: - 30% importo ridotto a 140.000 euro

Oppure Non Cumulabile

b) Se sei una PMI: - 50% importo = 100.000 euro

Se hai una certificazione come da Allegato II 13 : ulteriore - 20%

- Caso a): da 140.000 a 112.000 euro
- Caso b): da 100.000 a 80.000 euro

Da 200.000 a 112.000 oppure 80.000 euro



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (1)

Netta preferenza viene data all'offerta economicamente più vantaggiosa. La finalità è quella di utilizzare in maniera strategica gli appalti proprio attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un **critério di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita**, conformemente a quanto previsto dall'**allegato II.8**, con **riguardo al costo del ciclo di vita**.

3. Può essere utilizzato il critério del minor prezzo per i **servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (2)

2. Sono aggiudicati **esclusivamente** sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata **sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**:

a) i contratti relativi ai **servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché ai servizi ad **alta intensità di manodopera**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;

b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di **importo pari o superiore a 140.000 euro**;

c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico** o che hanno un carattere innovativo;

d) gli **affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione**;

e) gli affidamenti di **appalto integrato**;

f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (3)

4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, è **valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto**. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un **prezzo o costo fisso** sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.



ART. 108: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA (4)

6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire **sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita**, compresi i **fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita**, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.



ART. 107: PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SELEZIONE

2. La stazione appaltante **può decidere di non aggiudicare l'appalto** all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa **se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale**, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.



ART. 87 - ALL. II 8 III: DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE – IL COSTO DEL CICLO DI VITA (1)

Articolo 87 3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita come stabilito all'**allegato II.8**

Allegato II 8 III

Quando valutano le offerte sulla base di un **criterio quale il costo del ciclo vita di un prodotto**, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli operatori economici **devono fornire e il metodo che sarà impiegato** al fine di determinare i **costi del ciclo vita** sulla base di tali dati. I dati che possono richiedere sono:

- 1) costi relativi all'**acquisizione**;
- 2) costi connessi all'**utilizzo**, quali consumo di energia e altre risorse;
- 3) costi di **manutenzione**;
- 4) costi relativi al fine vita, come i **costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio**;
- 5) costi imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.



ART. 87 - ALL. II 8 III: DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE IL COSTO DEL CICLO DI VITA (2)

Allegato II 8 – III (...)

Tali costi possono includere i **costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti**, nonché altri costi legati all'attenuazione dei **cambiamenti climatici**.

Il metodo utilizzato dalle stazioni appaltanti per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere **basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori**. Se il metodo non è stato previsto per un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori economici; b) essere **accessibile a tutte le parti interessate**; c) i **dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici** normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali che l'Unione europea è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. Ogniqualevolta un **metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione europea, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi del ciclo di vita**. Un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo vita è previsto dalla **direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009**, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni.



LIFE CYCLE COSTING: COSTI INDIRETTI – MONETIZZARE LE ESTERNALITA' AMBIENTALI

DIRETTIVA 2009/33/CE, «Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada»

Tabella 2: Costi per le emissioni nel trasporto su strada (prezzi al 2007)

CO ₂	NO _x	NMHC	Particolato
0,03-0,04 EUR/kg	0,0044 EUR/g	0,001 EUR/g	0,087 EUR/g



LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI LUNGO IL CICLO DI VITA

User Guide to the
Life Cycle Costing Tool
for Green Public Procurement of
Computers and Monitors

Identification of the product:

- c Reference of the product in the tender:
- c Type of equipment:
Number of units to be provided:

[CLICK TO CHOOSE]

Basic parameters for the calculations of LCC:

- Country
- Currency
- Duration of the service agreement according to the tender years
- c LCC evaluation period years
- c Discount rate (optional) %
- Electricity price /kWh
- c Electricity annual price increase (optional) %

[CLICK TO CHOOSE]

Other costs by the authority (optional):

- c Other initial one-off costs /unit
- c Insurance, taxes and fees /year.unit
- Interest costs /year.unit
- c Other annual costs /year.unit
- c Depreciation rate for the residual value of the product (in purchase contracts) %

Energy consumption data to calculate operational costs:

- c Energy consumption will be evaluated based on:
- c Own time use profile for computers:
 - Off %
 - Sleep %
 - Long-idle %

[CLICK TO CHOOSE]



UTILIZZARE IL LIFE CYCLE COSTING

I tools della Fondazione Ecosistemi per il LCC dei prodotti a basso impatto ambientale

APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - MATERIALI STRUTT.				
Oggetto dell'appalto:		Appalto convenzionale	Appalto con CAM	
CAM 2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati				
Quantità di Calcestruzzo (t)		10.0		
COSTI DIRETTI	Costi del Calcestruzzo		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Prodotto Convenzionale		Sostenibile/riciclato	
	Percentuale di contenuto di riciclato	0%	10%	
	Emissioni nell'arco di vita	1370 kgCO ₂ eq	1233 kgCO ₂ eq	
	Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09	
	Costo Indiretto TOTALE	€ 123.30	€ 110.97	
Costo TOTALE		€ 123.30	€ 110.97	
BENEFICI	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 12.33	
	Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 12.33	

CAM 2.4.2.3 Laterizi				
Quantità di Laterizi (t)		10.0		
COSTI DIRETTI	Costi dei Laterizi		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Prodotto Convenzionale		Sostenibile/riciclato	
	Impatti ambientali			
	Percentuale di contenuto di riciclato	0%	30%	
	Emissioni nell'arco di vita	2710 kgCO ₂ eq	1897 kgCO ₂ eq	
	Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09	
Costo Indiretto TOTALE	€ 243.90	€ 170.73		
Costo TOTALE		€ 243.90	€ 170.73	
BENEFICI	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 73.17	
	Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 73.17	

CAM 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno - strutturale				
Quantità Legno (t)		0.1		
COSTI DIRETTI	Costi del legno		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Durata di vita	50 anni	0 anni	
	Frequenza manutenzione	0 interventi anni	0 interventi anni	
	Costo manutenzione per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo manutenzione/anno di vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Valore residuo	-	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Prodotto Convenzionale		Sostenibile/riciclato	
	Impatti ambientali			
	Percentuale sostenibile(*) ma non riciclato	0%	70%	
	Percentuale di contenuto riciclato	0%	30%	
	Emissioni nell'arco di vita	30 kgCO ₂ eq	7 kgCO ₂ eq	
Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09		
Costo Indiretto TOTALE	€ 2.70	€ 0.63		
Costo TOTALE		€ 2.70	€ 0.63	
BENEFICI	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 2.07	
	Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 2.07	

CAM 2.4.2.4 Sostenibilità e legalità del legno - OSB				
Quantità Legno (t)		0.1		
COSTI DIRETTI	Costi del legno		Prodotto Convenzionale	Sostenibile/riciclato
	Costo d'acquisto	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo smaltimento/riciclo a fine vita per t	€ 0.00 /t	€ 0.00 /t	
	Costo totale smaltimento/riciclo a fine vita	€ 0.00	€ 0.00	
	Costo Diretto TOTALE	€ 0.00	€ 0.00	
COSTI INDIRETTI	Prodotto Convenzionale		Sostenibile/riciclato	
	Impatti ambientali			
	Percentuale sostenibile(*) ma non riciclato	0%	70%	
	Percentuale riciclato	0%	30%	
	Emissioni nell'arco di vita	62 kgCO ₂ eq	14 kgCO ₂ eq	
Costo ambientale kgCO ₂	€ 0.09	€ 0.09		
Costo Indiretto TOTALE	€ 5.58	€ 1.36		
Costo TOTALE		€ 5.58	€ 1.36	
BENEFICI	Beneficio Diretto	€ 0.00	€ 0.00	
	Beneficio Indiretto	€ 0.00	€ 4.28	
	Beneficio TOTALE	€ 0.00	€ 4.28	



ART. 170: OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI (1)

1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il **presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi.**

2. **Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.**

In caso di **mancato respingimento dell'offerta** a norma del presente comma, la stazione appaltante o l'ente concedente **motiva debitamente** le ragioni della scelta e trasmette all'Autorità la relativa documentazione.



ART. 170: OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI (2)

3. Salvo il disposto del terzo periodo del presente comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108, **è preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo**. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del presente comma, se la stazione appaltante o l'ente concedente, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio del codice.



ART. 170: OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI (3)

5. In coerenza con quanto previsto dal comma 2, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, il valore percentuale dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Le stazioni appaltanti garantiscono che il criterio di cui al primo periodo sia applicato nel rispetto dei principi di non discriminazione nei rapporti con i Paesi terzi e proporzionalità.




IL FORUM COMPRAPERDE-BUYGREEN



Gli Stati Generali
degli acquisti verdi

Il **17 e 18 maggio 2023** la **Fondazione Ecosistemi** organizza la XVII° edizione della più importante manifestazione italiana in materia di GPP, in **partenariato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Associazione Nazionale Agende 21 Locali, Unioncamere, Confindustria, Confcooperative, Legambiente, ALI, FairTrade.**

La location del Forum Compraverde Buygreen è nella sede del **WE GIL**, a Trastevere.





Sede Legale ed operativa

Corso del Rinascimento 24,
00186 Roma

+39 06 683 38 88

info@fondazioneecosistemi.org

fondazione.ecosistemi@pec.it

www.fondazioneecosistemi.org